

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO


Comuni di Andora, Stellanello,

Testico, Cesio, Chiusanico

Ufficio Affari Legali

Prot. n. 1729

Li 22 GEN 2019



Spett.le

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Indirizzi PEC vari

OGGETTO: Albo telematico – Sezione Servizi Legali.

L'Unione dei Comuni di Valmerula e Montarosio, comprensiva dei Comuni di Andora, Cesio, Stellanello, Testico e Chiusanico ha istituito due appositi bandi per l'iscrizione all'albo dei fornitori dell'Unione dei Comuni relativi ai Servizi Legali.

Scopo dell'albo è consentire all'Amministrazione di disporre di un elenco da cui attingere per l'affidamento del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio, presso le magistrature di ogni ordine e grado, nonché per l'affidamento di ogni servizio legale indicato nell'art. 17, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 50/2016.

Le materie di diritto di interesse dell'Ente sono:

- Diritto civile;
- Diritto penale;
- Diritto tributario;
- Diritto amministrativo;

Sede Amministrativa: Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV)

Sede Legale: c/o Palazzo Tagliaferro - Largo Milano – 17051 Andora (SV)

Partita I.V.A.: 01690750094

P.E.C.: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

Sito Internet: www.comune.andora.sv.it

- Diritto del lavoro – pubblico impiego.

Al link <https://appalti.comunediantora.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> sono disponibili tutte le informazioni dettagliate per la procedura di iscrizione agli albi di interesse.

Si allega per opportuna conoscenza

- Avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell'elenco fornitori per l'affidamento Servizi Legali importo inferiore a euro 40.000,00 (Codice E00005) e relativo regolamento.
- Avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell'elenco fornitori per l'affidamento Servizi Legali importo compreso fra euro 40.000,00 e la soglia comunitaria (Codice E00006) e relativo regolamento.

L'iscrizione è sempre ammessa e non vi sono termini di scadenza per la chiusura del bando.


Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Cordialmente

Dott.ssa Mariacristina Torre

Dirigente Area I

Responsabile Ufficio Affari Legali



- Allegati: come sopra



Sede Amministrativa: Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV)

Sede Legale: c/o Palazzo Tagliaferro - Largo Milano – 17051 Andora (SV)

Partita I.V.A.: 01690750094

P.E.C.: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

Sito Internet: www.comune.andora.sv.it

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO

Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI IMPORTO COMPRESO FRA € 40.000,00 E LA SOGLIA COMUNITARIA (AD OGGI € 750.000,00)

Si rende noto che in data 13/11/2017 con deliberazione n. 57 il Consiglio dell'Unione Valmerula e Montarosio ha approvato il "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie" (da ora nel presente documento "Regolamento") per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del presente avviso

Il presente avviso stabilisce il conferimento di servizi legali elencati al successivo paragrafo a professionisti esterni all'Amministrazione, tramite l'istituzione ed la tenuta, in modalità digitale di un apposito elenco.

I servizi legali oggetto del presente bando sono i seguenti, identificati anche attraverso il codice CPV:

a) 79100000-5 Servizi giuridici
a.1) 79110000-8 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
a.1.1) 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica
a.1.2) 79112000-2 Servizi di rappresentanza legale
a.1.2.1) 79112100-3 Servizi di rappresentanza delle parti interessate
b) 79120000-1 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
b.1) 79121000-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore
b.1.1.) 79121100-9 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
c) 79130000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica
c.1) 79131000-1 Servizi di documentazione
c.2) 79132000-8 Servizi di certificazione
c.2.1) 79132100-9 Servizi di certificazione della firma elettronica
d) 79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica
e) 75231100-5 Servizi amministrativi connessi ai tribunali

Si precisa che i servizi di cui alla lettera a) e sue disaggregazioni sono ricompresi nell'articolo 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 che testualmente esclude dall'applicazione del codice stesso i seguenti servizi:

- arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016);

- servizi legali (art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) quali:

1) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

Si precisa anche che:

- i servizi di cui alla lettera b) e sue disaggregazioni fino alla lettera e) sono assoggettati al D.lgs. 50/2016.
- in conformità alle linee guida n. 12 di ANAC approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018 e come espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (si stabilisce di fare riferimento ad un triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

Art. 2 – Suddivisione in categorie

Le Categorie per le quali può essere richiesta l'iscrizione sono:

- a) - diritto civile;
- b) - diritto penale;
- c) - diritto tributario;
- d) - diritto amministrativo;
- e) - diritto del lavoro - pubblico impiego;

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Possono presentare istanza di iscrizione i professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016;

b) requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati:

- possedere il requisito di anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati **non inferiore a 10 anni**, maturato all'atto della iscrizione nell'Elenco. Il requisito di anzianità viene considerato complessivamente. In caso di studi associati/ associazioni di professionisti etc il requisito deve essere posseduto da almeno un Legale.
- non aver subito negli ultimi 5 anni antecedenti l'istanza di iscrizione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza conclusosi con provvedimenti sanzionatori;
- non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- essere libero professionista e non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda;
- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
- possesso, per l'iscrizione nelle categorie a), b), c), d), e), di particolare e comprovata esperienza nella difesa di privati, Enti Locali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni in relazione alle materie per le quali chiede l'iscrizione, (le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale che costituisce un allegato), ovvero indicazione del titolo di "*avvocato specialista*" qualora riconosciuto ai sensi dell'art. 9 della L. 247/2012 e D.M. 12/08/2015 n. 144.
- titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei possibili danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale ed infortuni, con massimale assicurato pari ad €.500.000,00 ovvero superiore ai sensi art. 3 del D.M. 22/09/2016, ai sensi art. 12 comma 5 L. 31/12/2012 n. 247.

c) Dichiarazioni ulteriori richieste per l'iscrizione:

- disponibilità all'assunzione di incarichi di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio ovvero dei Comuni che ne fanno parte (Andora, Testico, Stellanello, Cesio, Chiusanico) ovvero dei soggetti che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno convenzioni per l'utilizzo della piattaforma telematica gestita dalla Cuc dell'Unione;
- presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dei soggetti di cui al punto precedente, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Ente/gli Enti;
- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e consapevolezza che l'Unione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
- dichiarazione in merito a situazioni di conflitto di interessi (risolvibili/non resolvibili ai sensi art. 42 del D.Lgs. 50/2016) precisando nei confronti di quale/i soggetti.
Costituisce causa ostativa all'affidamento di un incarico il conflitto di interessi (non resolvibile) sussistente nei confronti del Comune/Ente nel cui interesse verrà acquistato il servizio.
(tale dichiarazione verrà riproposta congiuntamente ad ogni incarico/riciesta di preventivo con l'espressa indicazione del Comune/Ente per il quale viene richiesto il servizio legale). Si precisa che la dichiarazione di sussistenza di tali condizioni resa in sede di iscrizione all'elenco non comporta l'esclusione dall'elenco stesso ma una mera annotazione che verrà verificata al fine del singolo incarico.
- dichiarazione in merito alla non sussistenza, in capo al richiedente l'iscrizione, di incarichi di patrocinio legale contro l'Unione dei Comuni oppure contro uno o piu' Comuni che ne fanno parte o contro i soggetti che si avvalgono della Centrale Unica di Committenza dell'Unione;
Costituisce causa ostativa all'affidamento di un incarico la sussistenza in capo al legale di incarichi di patrocinio legale/consulenza contro il Comune/Ente nel cui interesse viene acquistato il servizio.
(tale dichiarazione verrà riproposta congiuntamente ad ogni incarico/riciesta di preventivo con l'espressa indicazione del Comune/Ente per il quale viene richiesto il servizio legale). Si precisa che la dichiarazione di sussistenza di tali condizioni resa in sede di iscrizione all'elenco non comporta l'esclusione dall'elenco stesso ma una mera annotazione che verrà verificata al fine del singolo incarico.
- impegno ad aggiornare costantemente il committente sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- autorizzazione all'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE 679/2016 e del D.L. 101/2018;
- presa d'atto ed impegno a rispettare -per tutta la durata dell'eventuale incarico- il Codice di

Comportamento del Comune di Andora reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito <http://www.comune.andora.sv.it>

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno indicare:

- una **casella di posta certificata**;
- l'**abilitazione alla firma digitale**.

Per iscrizione connettersi alla pagina <https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti> e seguire le istruzioni per registrarsi al Portale.

Tutta la documentazione inserita dal partecipante sul portale dovrà essere sottoscritta digitalmente in conformità al Codice per l'Amministrazione Digitale.

Art. 5 – Documentazione da trasmettere mediante il Portale Appalti

Una volta ottenuta la registrazione al Portale, l'operatore economico, al fine di iscriversi all'Elenco di cui al presente avviso, deve trasmettere tramite il Portale stesso la seguente documentazione:

- 1) istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione dei requisiti, redatta secondo il modello disponibile sul portale (il professionista singolo dovrà compilare il modello A1, lo studio associato /società di professionisti il modello A2 ed ogni avvocato facente parte di Studio associato/società di professionisti il modello B).
- 2) curriculum vitae in formato europeo con allegato in cui sia contenuto il dettaglio, per ogni categoria per la quale si chiede l'iscrizione, del numero, dell'esito e del valore economico (indicando per quello utilizzato per l'applicazione del contributo unificato) degli incarichi affidati da altre amministrazioni pubbliche, nonché, ove rilevante per la comprova della professionalità acquisita in uno specifico settore, l'indicazione degli incarichi privati, dell'importo e dell'esito degli stessi mediante indicazione dei numeri di registro senza dati personali. Elenco ulteriori titoli accademici, pubblicazioni, collaborazioni.

In caso di partecipazione di studi associati/società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Se il professionista fa parte di uno studio associato o di una società di professionisti già iscritti nell'Elenco, non può richiedere l'iscrizione come professionista singolo.

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione ad una o più Categorie a condizione di possedere adeguata qualificazione per ciascuna.

L'esito dell'iscrizione sarà comunicato all'interessato nelle forme previste dal portale.

Art. 6 – Formazione dell'Elenco

L'Elenco di cui al presente avviso è di tipo "aperto", pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione. L'Elenco, dopo la sua prima formazione, verrà aggiornato con le cadenze di cui all'articolo 9 comma 1 de Regolamento.

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni rese in fase di iscrizione, entro 30 gg. dall'intervenuta modifica.

L'iscrizione ha durata di anni uno ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del Regolamento.

Gli iscritti hanno altresì l'obbligo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco, di confermare annualmente il possesso dei requisiti come da articolo 11 del Regolamento.

Art. 7– Modalità di conferimento incarichi

- I servizi di cui all'art. 17 comma 1 - lettera c), e art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016), in quanto esclusi, verranno affidati :

-nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4) del D.lgs. 50/2016 e precisamente economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

-con facoltà per il RUP di derogare all'estrazione casuale dall'elenco;

- con facoltà per il RUP di affidare con il criterio del prezzo piu' basso rispetto alle tabelle di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55;

- con possibilità di ripetere piu' affidamenti al medesimo soggetto, in casi eccezionali, da motivare avendo riguardo ad esempio, al collegamento sostanziale delle questioni da dirimere (vedasi Linee Guida n. 12 par. 3.1.4) ;

-con facoltà per il RUP, di operare la selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto :

a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;

b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;

- I servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (diversi di quelli di cui l'art. 17 comma 1 - lettera c), e art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) verranno affidati nel rispetto di tutti i principi del Codice dei Contratti e delle Linee guida n. 4 di ANAC, precisando quanto segue:

- il RUP ha facoltà altresì di affidare incarico a seguito di espletamento di una procedura comparativa nei confronti di professionisti iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco.

Art. 8 – Criteri per la comparazione delle offerte

I criteri di affidamento possono essere quello del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa i criteri saranno indicati nel bando di selezione/ lettera di richiesta preventivo ad es. con riferimento:

a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento;

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare

Con riferimento ai sub-criteri e sub-pesi sulla base dei quali il RUP dovrà valutare la migliore offerta, potranno essere presi in considerazione, ad esempio:

- per il criterio di valutazione individuato alla precedente lett. a) (professionalità e adeguatezza dell'offerta) può farsi riferimento al numero, all'esito e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente.

- per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera b) (caratteristiche metodologiche

dell'offerta) può farsi riferimento anche a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara.

-sia quando il criterio è quello del prezzo piu' basso, sia quando il criterio è quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa l'Ente si riserva la facoltà di escludere motivatamente le offerte il cui ribasso appaia eccessivo e tale da rendere l'offerta non remunerativa e simbolica, previa convocazione in contraddittorio dell'offerente.

L'Ente farà riferimento ai parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37

Per quanto concerne l'offerta economica, nel caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'Ente si riserva di ridurre il punteggio attribuito alla componente prezzo rispetto al limite massimo del 30% ai sensi dell'art. 95 comma 10 bis del d.lgs. 50/2016, nei casi in cui venga valutato come fortemente preponderante l'interesse per gli aspetti qualitativi dell'offerta.

Art. 9 – Modalità per la formulazione delle offerte

Su richiesta dell'Ente, contenente gli elementi essenziali della prestazione, i soggetti interpellati dovranno produrre tramite il Portale un preventivo dettagliato, comprensivo di tutte le fasi del giudizio rispetto al quale non saranno consentite modifiche in corso di causa con l'indicazione degli importi offerti, dei parametri utilizzati e della percentuale di sconto applicata (rispetto alle tabelle forensi D.M. 10/03/2014 n. 55)

Si potrà procedere ad affidamento diretto nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, laddove l'affidamento diretto al medesimo professionista possa rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione verrà indicata nella lettera di richiesta preventivo relativo all'affidamento del primo incarico, con impegno dell'offerente ad applicare il medesimo ribasso offerto agli ulteriori incarichi opzionali.

Infine dovrà essere indicato l'anno entro il quale le singole fasi saranno ipoteticamente eseguite e le somme corrispondenti diverranno esigibili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 9 del Regolamento.

Art.11 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.L. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Ufficio C.U.C. dell'Unione Valmerula e Montaroso.

Art. 12 – Altre informazioni

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda al "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Savona.

Per quanto non diversamente esplicitato nel presente bando, si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 (non vincolanti in quanto adottate ai sensi dell'art. 213 del .Lgs. 50/2016).

Ufficio CUC - Riferimenti:

Paola Monleone, Beatrice Cavallari - tel. 0182/6811271

PEC: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

Andora, 13/11/2018

La Dirigente Area I
Responsabile Ufficio C.U.C.
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO

Comuni di Andora, Stellanello,

Testico, Cesio, Chiusanico

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'UNIONE DEI
COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE
COMUNITARIE**

Sede Amministrativa: Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV)

Sede Legale: c/o Palazzo Tagliaferro - Largo Milano – 17051 Andora (SV)

Partita I.V.A.: 01690750094

P.E.C.: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

Sito Internet: www.comune.andora.sv.it

INDICE:

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

ART. 3 SEZIONI E CLASSIFICHE DI IMPORTO

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

ART. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 6 DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE

ART. 8 PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA

ART. 9 INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA ISCRIZIONE

ART. 10 ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E CLASSIFICHE DI IMPORTO

ART. 11 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI

ART. 12 VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI

ART. 13 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 14 AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO

ART. 15 FORO COMPETENTE

ART. 16 QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

ART. 19 PUBBLICITÀ

ART. 20 VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito definito "Codice") così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.

2. L'istituzione dell'Elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;

b) dotare l'Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie SOA e classifiche di importo per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie;

d) assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste.

3. Il presente documento costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici.

4. Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo all'Unione Valmerula e Montarosio per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

5. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. L'Unione Valmerula e Montarosio si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

6. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di I.V.A.

7. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento valgono gli Elenchi e gli Albi attualmente in vigore presso l'Ente.

ART. 2 - COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

1. L'elenco è costituito a seguito di avvisi pubblici, nel quale è rappresentata la volontà dell'Unione Valmerula e Montaroso, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, pubblicato sul profilo del committente www.comune.andora.sv.it. Unione dei Comuni Valmerula e Montaroso in Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti. L'avviso indica la specifica delle categorie merceologiche o le categorie SOA nelle quali si articola ognuna delle sezioni e classifiche di importo di cui al successivo articolo 3, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna classifica di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di seguito negli art. 5 e 8.

2. L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l'Operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.

3. L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute all'Unione successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

4. L'elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è pubblicato sul sito web della stazione appaltante e costantemente aggiornato.

ART. 3 – SEZIONI E CLASSIFICHE DI IMPORTO

1. L'Elenco Fornitori è articolato nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1 – lavori;

Sezione 2-servizi;

Sezione 3-forniture;

Sezione 4-servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Sezione 5- servizi legali;

Sezione 6-Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;

2. All'interno di ciascuna Sezione, l'Elenco viene articolato nelle seguenti classifiche di importo:

Per la sezione 1 – lavori:

a) lavori di importo inferiore ad €40.000,00;

b) lavori di importo compreso fra € 40.000,00 ed inferiori ad€ 150.000;

c) lavori di importo pari e superiore ad €150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

Per la sezione 2 – servizi:

a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

Per la sezione 3 –forniture:

- a) forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) forniture di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

Per la sezione 4 - servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e € 100.000,00;

Per la sezione 5 - servizi legali:

- a) servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

Per la sezione 6 - Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 per forniture di beni e servizi:

- a) servizi di importo inferiore ad €40.000,00;
- b) servizi di importo compreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria;

3. All'interno di ciascuna Sezione, l'Elenco sarà articolato in categorie merceologiche o categorie SOA che verranno definite e rese note mediante appositi Avvisi pubblici.

4.. L'Unione si riserva la facoltà di integrare il numero delle sezioni, in funzione delle mutate esigenze dell'Ente, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento. L'aggiornamento e la modifica delle sezioni sono effettuati con delibera del Consiglio dell'Unione. Le modifiche e gli aggiornamenti relativi alle categorie e alle classifiche di importo sono effettuate con delibera di Giunta dell'Unione.

5. L'iscrizione ad una delle classifiche di importo di cui al precedente comma 2 NON comporta l'iscrizione anche a quella d'importo inferiore. Pertanto è onere di ogni operatore economico valutare a quali classifiche di importo iscriversi, anche alla luce del principio di rotazione esplicitato al successivo articolo 14 commi 2 e 3.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera p) articolo 3 comma 1 del d.lgs. 50/2016, con le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- e) I professionisti di cui all'articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando quando di seguito precisato sui R.T.

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, ma l'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) , alle seguenti condizioni:

- a) che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Elenco dell'Unione;
- b) che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. L'Unione si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

2. Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

A) Requisiti di ordine generale - L'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco".

B) Requisiti di idoneità professionale - L'Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'iscrizione in un Elenco/Elenco, ovvero all'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Elenco/Elenco ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica mediante la trasmissione del relativo documento a norma dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale per le tipologie di appalti e classi di importo in cui si richiede l'iscrizione, secondo le seguenti specifiche:

A) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per FORNITURE E SERVIZI, l'operatore economico interessato deve presentare:

1. **Idonee dichiarazioni bancarie (almeno una)** rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;
2. **Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000** dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: **Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria merceologica analoga** a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - Iva esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.

B) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per LAVORI - Gli operatori economici dovranno:

1. **Per classifica di importo a)** (< € 40.000,00) **e b)** (< € 150.000,00), essere in possesso dell'**Attestazione SOA** per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare **oppure** in caso di mancanza della SOA, dei SEGUENTI requisiti di cui all'art. 83 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e nello specifico di:

- i. **Almeno una dichiarazione bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;
- ii. di aver eseguito dei lavori analoghi, a quelli della categoria per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti **direttamente** nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della classe di importo, intesa come valore massimo per la quale si richiede l'iscrizione;
- iii. di avere un costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto iv).
- iv. la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta e del personale dipendente.

2. Per classifica di importo c) (> € 150.000,00) di essere in possesso dell'attestazione SOA per le relative categorie e classi di importo per le quali sono interessati a partecipare.

ART. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 4, devono presentare all'Unione apposita domanda, precisando la Sezione, la categoria merceologica o la categoria SOA e la classifica d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

2. I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- a. è vietato presentare più domande per la medesima categoria merceologica;
- b. è vietato presentare domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale, che quale componente di consorzi;
- c. è vietato presentare domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- d. è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. m) del Codice.

4. L'Unione potrà effettuare controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente articolo ed, in caso di accertamento di violazione, potrà provvedere alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti e vietare la possibilità di iscriversi nuovamente fino ad 1 anno.

ART. 7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata *on-line* seguendo esclusivamente la procedura di iscrizione telematica descritta nel successivo art. 8 del presente Regolamento.

2. Non è ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es. cartacea) da quella indicata nel precedente comma e l'Operatore Economico sarà invitato a ripresentarla nelle forme idonee.

3. Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni dell'Unione relative alla tenuta dell'Elenco.

4. Agli operatori che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 30 giorni, all'indirizzo PEC indicato, dell'esito della procedura di iscrizione all'elenco.

ART. 8 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA

1. Per iscriversi agli Elenchi Operatori economici dell'Unione, gli Operatori Economici devono collegarsi ad apposito link raggiungibile attraverso il sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valmerula e

Montarosio e registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all'Area Riservata;

2. Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 febbraio 2013 *"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali"*.

3. Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID", previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Febbraio 2013.

4. L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

5. Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.

6. Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

7. Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente all'Unione l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

ART. 9 - INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA ISCRIZIONE

1. Il primo avviso pubblico per la formazione di ciascuna sezione in cui articola l'elenco verrà pubblicato per una durata non inferiore a giorni trenta ed entro tale termine dovranno pervenire le istanze di iscrizione che verranno inserite entro i successivi quindici giorni, dopodiché verrà pubblicato per la prima volta l'Elenco della relativa sezione.

Detto Elenco, dopo la sua prima pubblicazione, verrà aggiornato con le istanze pervenute in seguito con le seguenti tempistiche:

- Domande pervenute entro i primi 15 giorni del mese: inserimento entro il primo giorno lavorativo successivo;
- Domande pervenute dal 16^a giorno a fine mese inserimento entro il primo giorno lavorativo successivo.

2. L'Unione procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della richiesta.

3. Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa, la richiesta di iscrizione è accolta e l'operatore economico sarà inserito nell'elenco (o negli elenchi) relativo/i alla categoria merceologica per la quale ha fatto richiesta.

4. Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva, l'Unione potrà richiedere ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando il termine entro cui l'operatore dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda.

5. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

6. L'iscrizione ha durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Al termine del periodo di validità, l'operatore economico dovrà:

-procedere a manifestare per iscritto la volontà di mantenere iscrizione all'Elenco come da successivo art. 11;

- rendere dichiarazione sul permanere dei requisiti ovvero aggiornamento degli stessi.

7. Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate dall'Unione che avranno valore pari a quello della classe di iscrizione. La domanda è respinta e non si procederà all'iscrizione quando l'operatore abbia presentato una domanda incompleta o non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnico-economici richiesti per l'iscrizione o abbia presentato dichiarazioni false o mendaci.

ART. 10 - ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E CLASSIFICHE DI IMPORTO

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori classi merceologiche e/o diverse classifiche d'importo, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.

2. In tale ipotesi l'Operatore deve indicare, nella domanda di estensione dell'iscrizione, le sole categorie e/o classifiche di cui chiede l'aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 11 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI

1. E' fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'Unione annualmente procederà a verificare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, indicati nell'art 5 del presente regolamento, mediante invio di una apposita richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti tramite PEC/ mediante l'applicativo telematico per la gestione dell'elenco.

3. Gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di rispondere a tale richiesta, presentando una dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione mediante apposito modulo tramite PEC/ mediante l'applicativo telematico per la gestione dell'elenco.

4. Il mancato tempestivo aggiornamento o il mancato invio della dichiarazione annuale comporta l'automatica sospensione dall'elenco e l'avvio della procedura prevista dall'art. 13.

ART. 12 - VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI

1. I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre nei confronti del primo classificato e, a discrezione del RUP anche nei confronti del secondo classificato, nel corso delle procedure di selezione di volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.

2. In ogni caso l'Unione si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

3. Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, nonché della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di attestazione SOA, l'Unione provvederà all'acquisizione in proprio della documentazione necessaria presso gli enti competenti.

4. L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

ART. 13 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'Unione ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

- a. inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
- b. Mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni;
- c. negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati;

2. L'Unione ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:

- a. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato o mancato rinnovo dopo la scadenza del termine annuale;
- b. perdita dei requisiti di iscrizione;
- c. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- d. violazione commessa dall'operatore, dei principi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Andora;
- e. mancata presentazione da parte dell'operatore di offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
- f. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
- g. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'Unione comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dall'Unione e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, l'Unione adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a **6 mesi** o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC.

4. Gli operatori economici cancellati dall'elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a **un anno** dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

5. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

ART. 14- AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO

1. La CUC utilizza l'Elenco dalla sua prima pubblicazione.

2. La CUC seleziona di volta in volta gli operatori economici iscritti in base alla Sezione, categoria merceologica (ovvero categoria di lavori) e classifica di importo dell'appalto da affidare, utilizzando un criterio di estrazione casuale.

3. Chi è già stato aggiudicatario (anche definito Operatore Economico Uscente) è escluso dall'estrazione casuale immediatamente successiva (salta un turno) limitatamente alla Sezione a cui è iscritto (non rilevando a tal fine la classifica di importo a cui è iscritto l'O.E.).

4. La regola di cui al precedente punto 3 può essere derogata con i limiti indicati nei relativi avvisi per gli iscritti alla Sezione 4 servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alla Sezione 5 Affari Legali;

5. La regola di cui al precedente punto 3 può essere derogata qualora si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- non si tratti di un affidamento diretto;
- l'uscente abbia reso una prestazione impeccabile;
- l'uscente venga aggiunto al numero minimo di soggetti da consultare già estratti e, anche in caso di affidamento inferiore ad € 40.000,00, si dia atto di un confronto competitivo mediante gara informale eseguita via e-mail;

6. L'affidamento diretto, fermo restando quanto sopra precisato ai commi da 3 a 5, avviene a cura del RUP, mediante motivata individuazione del soggetto affidatario inserito nell'Elenco oppure, in alternativa, mediante estrazione casuale eseguito dall'applicativo informatico che gestisce l'elenco. Qualora l'oggetto della prestazione richiesta non sia presente nell'Elenco, l'affidamento diretto può avvenire sul MEPA di Consip oppure previo confronto competitivo mediante gara informale eseguita via e-mail;

7. Resta salva la facoltà per l'Unione di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o categoria SOA o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

8. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

ART.15 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

ART.16 – QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI

1. Il Responsabile della gestione dell'Elenco è la Dott.ssa Mariacristina Torre, Responsabile C.U.C. dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio.
2. Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici interessati potranno inviare una pec all'indirizzo protocollo@cert.valmerula-montarosio.it o telefonare al numero 0182/68111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
3. Per tutte le comunicazioni relative all'Elenco degli operatori economici è attivo l'indirizzo PEC: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.
2. Ai fini dell'iscrizione nel presente elenco sarà chiesto all'operatore di indicare nella domanda:
 - a. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, oggetto del presente regolamento;
 - b. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti indicati.
3. Gli Operatori provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART.18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dall'Unione per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperienza delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.
3. L'Unione si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.
4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 19 – PUBBLICITA'

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito informatico www.comune.andora.sv.it. Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio in Amministrazione trasparente e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciuti da tutti gli Operatori Economici iscritti.

ART. 20 – VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Unione si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione, c.d. "*Vendor Rating*", degli Operatori Economici iscritti, basato su indici reputazionali e modalità che garantiscano l'affidabilità degli operatori economici, nonché la qualità delle prestazioni rese in favore dell'Unione.
2. Il sistema di valutazione deve consentire all'Unione di poter attribuire un rating, espresso con un indice numerico, sul singolo operatore iscritto all'Elenco, basato su criteri predeterminati e l'eventuale assunzione di provvedimenti premiali o sanzionatori, compresa la sospensione dall'elenco, collegati al livello di rating propri degli operatori economici.
3. Gli operatori iscritti all'Elenco saranno informati dell'istituzione del sistema di valutazione con un'apposita comunicazione. In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito dell'Ente.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Con l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andora" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013 e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme ivi contenuti.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.